

577 R
COSTRUZIONI

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 4 novembre 1955 concernente la fondazione
delle Officine idroelettriche di Blenio S. A. e la partecipazione
del Cantone alle stesse

(del 29 dicembre 1955)

I due disegni legislativi proposti dal Consiglio di Stato all'approvazione del Gran Consiglio con il suo messaggio concernente la fondazione delle « Officine idroelettriche di Blenio S.A. » e la partecipazione del Cantone Ticino alle stesse sono il corollario della concessione 3 novembre 1953 data dal Gran Consiglio al Consorzio forze idriche Valle di Blenio per lo sfruttamento del bacino imbrifero di questa valle, con diritto di trasferirla a una società anonima. Il primo disegno di decreto legislativo prevede un modesto ampliamento nella concessione iniziale. Questa aveva per base un progetto di massima del marzo 1952, che in seguito ai più approfonditi studi compiuti in vista della costruzione degli impianti veniva modificato allo scopo di superare determinate difficoltà tecniche e di ottenere la migliore utilizzazione possibile delle acque. Il progetto di esecuzione avendo definitivamente stabilito la centrale a Biasca e la captazione anche delle acque del Nadro e della Boggera, si rendeva indispensabile un'estensione della concessione delle forze degli affluenti del Ticino in sponda sinistra da Biasca alla Valle di Cresciano, mentre la primitiva concessione giungeva soltanto fino alla Valle di Osogna. Il messaggio governativo descrive compiutamente i progetti dal profilo tecnico: e a questi la Commissione della Gestione, che ne ha preso atto, fa esplicito riferimento. La conseguenza di questa estensione della concessione è l'aumento della tassa annua di esercizio dell'impianto Olivone - Biasca da Fr. 500.000,— a Fr. 518.000,—, ciò che porta da Fr. 800.000,— a Fr. 818.000,— la tassa di esercizio annua del complesso idroelettrico della Valle di Blenio.

Il secondo disegno di decreto legislativo prevede l'approvazione del contratto di fondazione e degli statuti delle « Officine idroelettriche di Blenio S.A. » e la partecipazione del Cantone alle stesse. L'esame di questo progetto ha offerto alla Commissione della Gestione l'occasione per discutere nei suoi poliedrici aspetti il problema idroelettrico del paese, prendendo l'avvio dal messaggio complementare del Consiglio di Stato, che illustra le condizioni e le prospettive dell'economia energetica in Svizzera, la produzione di energia elettrica nel Ticino, le conseguenze finanziarie della produzione, le caratteristiche del mercato di distribuzione ticinese e il problema del collocamento dell'energia nel Cantone. In questa discussione è apparso chiaramente il desiderio della Commissione di giungere il più presto possibile alla creazione di un'azienda statale — che è del resto anche il punto di arrivo ripetutamente affermato della politica idroelettrica governativa — allo scopo di ricavare dalla produzione di energia elettrica del Cantone i maggiori vantaggi possibili di natura economica e finanziaria, pur constatando che alla auspicata soluzione si oppongono difficoltà molteplici di non lieve momento. E' opinione della Commissione della Gestione che un dibattito a fondo di questo problema abbia la sua sede più opportuna e idonea in occasione dell'esame imminente della concessione delle forze idriche della Blaschina, già per il fatto che a un'azienda statale si addice la premessa del possesso di un volume iniziale di energia elettrica a prezzo più favorevole di quella prodotta dai nuovi impianti. In questa

attesa la Commissione ha preso atto con soddisfazione degli sforzi governativi volti a ottenere l'assunzione globale delle quote di energia elettrica prodotta dagli impianti della Maggia e del Blenio da parte degli altri consorziati con un determinato beneficio — oppure da parte di altri interessati — come soluzione provvisoria del problema del collocamento della nostra energia, che avrebbe, fra altri, soprattutto il vantaggio di stipulare condizioni più favorevoli e di più lunga durata di quelle in atto con i consorziati della Maggia e del Blenio e che potrebbe costituire inoltre un equo correttivo alla soluzione del problema fiscale data dalla convenzionale pattuizione degli utili delle società.

Nel merito degli statuti e dei contratti la Commissione ha sostanzialmente aderito ai progetti che le sono stati sottoposti. A proposito della partecipazione — Cantone Ticino 20 %, NOK 17 %, ATEL 17 %, Città di Zurigo 17 %, Basilea Città 12 %, BKW B. G. 12 %, Città di Berna 5 % — è stato discusso intorno all'opportunità per il Cantone Ticino di riservarsi una maggiore quota: in particolare sull'opportunità di negare la partecipazione del 5 % alla Città di Berna per conservare al Cantone il 25 % così come alla iniziale ripartizione delle interessenze nel consorzio concessionario, del quale la Città di Berna non fa parte. Ma le ragioni addotte dal messaggio governativo e quelle ulteriormente indicate in sede di discussione dal direttore del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, onorevole Celio, hanno persuaso che non esistono per il Cantone Ticino interessi prevalenti che possano suggerire oggi l'esclusione della Città di Berna. Un altro punto di notevole importanza è stato chiarito dalla discussione: cioè quello a sapere se la convenzione del marzo 1946 fra il Cantone Ticino e gli altri membri del « Consorzio forze idriche Valle di Blenio » fosse tuttavia valida o no. Con questa convenzione gli altri consorziati concedono al Cantone Ticino la facoltà di retrocedere ad essi l'energia prodotta dagli impianti per un periodo di dieci anni dall'inizio della produzione di ogni singola centrale, senza partecipazione al pagamento delle spese di esercizio. E' questa facoltà che lascia al Cantone Ticino un certo respiro per risolvere in proprio il problema del collocamento della sua energia. Ora la concessione è stata data nel 1953 appunto al « Consorzio forze idriche Valle di Blenio » e questo Consorzio ha in seguito riconosciuto esplicitamente la validità della convenzione e dei contratti del maggio 1946, che non sono mai stati disdetti, assumendo, in particolare, le spese fatte dal Cantone per gli studi preliminari degli impianti di Blenio. In queste condizioni non è dubbio che la convenzione contenente la suindicata clausola a favore del Cantone Ticino sia tuttora valida, ma la Commissione ritiene di doverla tuttavia richiamare nell'articolo primo del decreto legislativo che approva gli statuti e i contratti per la costituzione della società anonima per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici della Valle di Blenio, ritenuto che i consoci, i quali questa convenzione hanno già dichiarata valida in sede di consorzio, ne daranno atto al Cantone Ticino anche in sede di costituzione della società anonima.

La Commissione è persuasa che con la costituzione imminente delle « Officine idroelettriche di Blenio S. A. » e la partecipazione del Cantone alle stesse, sarà per essere compiuto un nuovo importante passo innanzi nella valorizzazione delle nostre forze idriche con chiari vantaggi economici e finanziari per il Cantone e particolarmente per la Valle di Blenio. E si augura che le clausole preferenziali previste per favorire le industrie, l'artigianato e, in genere, la mano d'opera del nostro Cantone, abbiano larga applicazione, così come si augura di vedere un Ticinese alla presidenza della S. A. Officine idroelettriche di Blenio.

Con queste osservazioni e con questi rilievi la Commissione della Gestione ringrazia il Consiglio di Stato e particolarmente il direttore del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, onorevole Celio, per aver recato in porto, a prezzo di costanti e intelligenti sforzi, la soluzione del problema dello sfruttamento delle acque del Blenio e invita il Gran Consiglio ad approvare i decreti legi-

slativi che accompagnano il messaggio governativo, con le seguenti modificazioni :

al decreto che amplia la concessione : Art. 2. Correggere « all'art. 4 lett. b) » in « all'art. 5 lett. b) ».

al decreto che approva statuti e contratto : l'art. 1 riceve la seguente aggiunta : « ed è confermata la convenzione marzo 1946 tra i consorziati di cui al decreto legislativo 4 gennaio 1946 ».

All'art. 2, in fine, leggesi : « per la copertura della quota parte di capitale azionario del Cantone ».

Per la Commissione della Gestione :

P. Verda, relatore

Borella A. — Darani — Ferretti —
Ghisletta — Jolli — Merlini — Pagani
— Pellegrini A., con riserva — Pelle-
grini P. — Tatti — Zeli